

**Circ. n. 81 del 13/10/2021**

I.C. "BOCCADIFALCO-LAMPEDUSA"  
Prot. 0010695 del 13/10/2021  
B 02 (Uscita)

**Ai referenti covid**  
**Al personale docente**  
**Al personale ATA**  
**Al personale scolastico comunale**  
**Ai genitori / tutori degli /lle alunni / e**  
**Al DSGA**  
**Sito news – sezione protocollo**  
**anticovid**

**Oggetto: Legge 133/2021 rubricata *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti***

Per opportuna conoscenza, si comunica che il 23 settembre 2021 è stato convertito in legge il DL 111/2021 (legge 133/2021) concernente "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti". Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico.

Si evidenziano le seguenti innovazioni introdotte in sede di conversione:

### **Test antigenico rapido e test molecolare**

Si conferma la validità di 48h del test antigenico rapido, mentre estende a 72h la validità del test molecolare ai fini del possesso della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri e delle casistiche stabilite con circolare del Ministero della salute 43105 del 24 settembre 2021.

### **Dispositivi di protezione**

Si prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie classificato in base all'ordine di scuola che gli alunni frequentano. Pertanto l'obbligo riguarderà i bambini a partire dalla scuola primaria anche se anticipatori e con meno di 6 anni mentre, per converso, non riguarderà gli alunni della scuola dell'infanzia anche ove compiano sei anni nel corso dell'anno scolastico.

Esonero obbligo dispositivi: bambini scuola dell'infanzia, soggetti con patologie o

disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi, svolgimento delle attività sportive.

Si prevede la fornitura al personale della scuola di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 che lavora nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il Direttore SS.GG.AA. provvederà, quindi, a fornire le mascherine FFP2 al personale interessato con cadenza non inferiore al mese e in quantità bastevole ad assicurare che ciascuna unità di personale ne riceva in numero tale da coprire quotidianamente tutto il periodo.

### **Screening popolazione scolastica**

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni. (art. 1 comma 9). A tal fine si rammenta che la nostra Istituzione scolastica è stata individuata quale "scuola sentinella" e che gli alunni verranno sottoposti a tampone rapido salivare nel mese di Novembre p.v.

### **Modalità di svolgimento delle attività per l'anno scolastico 2021/2022**

Le attività dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono prevalentemente in presenza.

Deroghe sono ammesse fino al 31 dicembre 2021 sono nel caso delle zone rosse o altre circostanze eccezionali.

### **Possesso della certificazione verde COVID-19:**

Fino al 31 dicembre 2021 il personale che opera nelle scuole statali potrà accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso della certificazione verde. Chi non possiede o non esibisce tale certificazione è considerato assente ingiustificato. Pertanto viene privato della retribuzione e, dopo il quinto giorno di assenza, sospeso dal rapporto di lavoro. La sospensione è disposta dal dirigente scolastico e "mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste ... e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni".

Relativamente ad alcune problematiche insorte in sede di prima applicazione del cd. Green pass si evidenziano, qui di seguito, alcune indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione:

1) Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia

stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter).

2) Con un aggiornamento del 4 ottobre si interviene sulla tempistica dei controlli, che devono avvenire soltanto all'ingresso sul posto di lavoro, per cui il green pass con scadenza all'interno del turno di lavoro non comporta allontanamento dalla scuola nè sanzioni: "nel caso in cui, al momento dell'accesso in sede, la certificazione risulti "valida", il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa."

3) La legge estende l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L'obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici. E' stato però precisato che l'obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l'accesso ai cortili all'aperto degli edifici scolastici.

4) La proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 31 dicembre 2021) ha determinato la proroga della disposizione che consente al dirigente scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo.

### **Le attuali disposizioni che regolano la quarantena e l'isolamento**

Il rientro in comunità, diverso tra soggetti vaccinati e soggetti non-vaccinati, prevede la seguente tempistica:

#### **Quarantena: soggetti con ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni**

**Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) identificati dalle autorità sanitarie:**

- **7 giorni dopo l'ultima esposizione al caso e test molecolare o antigenico negativo**

- **Contatti asintomatici a basso rischio identificati dalle autorità sanitarie nessuna quarantena e mantenimento delle misure igienico-sanitarie.**

**Sono contatti a basso rischio:**

- **Contatto diretto faccia a faccia con caso covid-19 a distanza inferiore ai 2 metri per meno di 15 minuti**
- **Stazionamento in ambiente chiuso o viaggio con caso covid-19 per meno di 15 minuti**

**Quarantena: soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**

**Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) identificati dalle autorità sanitarie:**

- **10 giorni dall'ultima esposizione al caso e test molecolare o antigenico negativo**
- **Contatti asintomatici a basso rischio identificati dalle autorità sanitarie nessuna quarantena e mantenimento delle misure igienico-sanitarie.**

**Isolamento – soggetti positivi per i quali non è disponibile il sequenziamento**

**Se asintomatici:**

- **10 giorni dopo il tampone risultato positivo e al termine un test molecolare o antigenico con esito negativo**

**Se sintomatici:**

- **10 giorni dalla comparsa dei sintomi, poi test molecolare o antigenico negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi.**

**Se persiste la positività il test è da ripetere dopo 7 giorni.**

### **La mancata prestazione lavorativa da quarantena e da isolamento**

I termini “quarantena” e “isolamento” non sono equipollenti

[https://www.salute.gov.it/portale/p5\\_1\\_2.jsp?lingua=italiano&id=244](https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244)

quindi la mancata prestazione lavorativa assume diverse connotazioni:

La quarantena è, nei fatti, riferibile al solo personale non-afetto da covid 19, soggetto a misure precauzionali in quanto esposto ad un “contatto a rischio”.

Se le condizioni non consentono il lavoro agile, la mancata prestazione va certificata e si configura come “assenza per malattia” ai sensi del CCNL.

Diversamente, l'isolamento disposto per positività in condizione di malattia certificata continua ad essere regolato, fino al termine dell'emergenza sanitaria, dall'art.87 c.1 del DL 18/2020 come modificato dall'art. 26, comma 1-quinquies del DL 104/20 convertito Legge 126/2020, che prevede l'assenza con equiparazione al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comporta.

Si allega infine la nota del Ministero della salute del 23 settembre u.s., n. 42957 ed il relativo allegato, in materia di equivalenza di vaccini anti SARS-CoV2/COVID somministrati all'estero.

**La Dirigente Scolastica**  
**Rosaria Corona**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93